



# Comune di Montecchio Precalcino

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **23** DEL **27/07/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE CORRISPETTIVE SERVIZIO RIFIUTI -TARI- ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventisette** del mese di **Luglio**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Il sig. **Parisotto Fabrizio**, nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N.	Nominativo	A/P
1	PARISOTTO FABRIZIO	P
2	GASPAROTTO SIMONE	P
3	SCANDOLA DANIELE	P
4	TAGLIAPIETRA LUCINZIA	P
5	CESARI GIUSEPPE	P
6	CARRARO GIOVANNI BATTISTA	P
7	PESAVENTO LISA	P
8	MATTAROLO IVAN	P
9	BENINCA' ANNA	P
10	POBBE MAURIZIO	P
11	COMPARIN FRANCESCA	P
12	DALL'OSTO GRETA	P
13	DETTIN NICOL	P

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Partecipa il Vice Segretario Comunale **Strazzabosco Sabrina**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, composta da:

-IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali, con esclusione dell'abitazione principale per normativa intervenuta successivamente;

-TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'art. 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

· comma 682: Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI;

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

- comma 668: I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- comma 683: Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia... (omissis)

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 58 del 12/12/2016, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tari, per l'istituzione, in sostituzione della TARI a partire dal 01.01.2017, della "Tariffa corrispettiva servizio rifiuti" di cui all'art. 1 comma 668 dalla Legge 147/2013, diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ai fini dell'applicazione, accertamento, riscossione da parte del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTE:

- deliberazione di C.C. n. 44 del 14/11/2016 e C.C. n. 28 del 11/12/2017 con la quale è stato deliberato di integrare, dal 2017, la gestione in house providing dei rifiuti urbani con la concessione della gestione dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della "tariffa corrispettiva servizio rifiuti" diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, alla società partecipata Soraris SpA – esternalizzazione parziale del servizio;
- deliberazione di C.C. n. 33 del 19/11/2018, con la quale è stato esternalizzato il servizio di raccolta differenziata rifiuti – Ecocentro – completando l'esternalizzazione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO CHE:

- il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché gestore dell'applicazione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della tariffa corrispettiva servizio rifiuti per il territorio del Comune di Montecchio Precalcino è SORARIS S.p.a.;
- la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ha natura corrispettiva ed è assoggettata ad IVA, pertanto tutti i costi sono stati calcolati al netto di IVA;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e

assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono definite nel D.P.R. n. 158/1999 che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la tariffa corrispettiva dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147/2013;
- ai sensi dell'art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 il versamento della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 37 del 11/12/2017 con cui veniva approvato il piano finanziario per un importo di € 325.979,334 al netto di IVA e determinazione tariffe corrispondenti servizio rifiuti -TARI-anno 2018;

DATO ATTO che con il MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) previsto da ARERA il nuovo PEF 2020 (2018 rielaborato) è pari ad un importo di € **332.798,00** (importo sul quale vengono determinate le tariffe 2020);

DATO ATTO altresì che ARERA con la deliberazione n. 158/2020 e con riferimento alle utenze non domestiche, individua proposte di riduzioni di natura tecnica, ossia riferite alla minor potenzialità di produrre rifiuti a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e, per questo, considerate obbligatorie;

CONSIDERATO che il Comune di Montecchio Precalcino per le utenze non domestiche e per la parte puntuale, applica da sempre una tariffa commisurata agli effettivi conferimenti con la previsione di un importo minimo pari al 60% dei litri conferiti nell'anno precedente;

RITENUTO eliminare l'importo minimo pari al 60% dei litri conferiti nell'anno precedente al fine di ottemperare a quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 e quindi commisurare la TARI utenze non domestiche, quota puntuale, agli effettivi conferimenti;

RITENUTO, altresì, dall'anno 2020 istituire una quota umido che non verrà applicata per chi effettua il compostaggio (utenti censiti) in applicazione alla normativa vigente;

CONSIDERATO che la Tariffa Rifiuti –parte variabile- per tutte le categorie di utenza (euro/litro) è pari per il 2020 a **0,055379**; l'aumento rispetto al 2019 è determinato da un minor numero di litri previsti per il 2020 (in linea con il consuntivo 2019) conferiti rispetto al 2018, si passa da 3.835.104 a 2.824.920 per la frazione secca su una base di costi del 2018 come previsto dal nuovo MTR di ARERA;

DATO ATTO che la diminuzione dei litri è imputabile quasi esclusivamente alle utenze non domestiche;

VISTA la relazione di Accompagnamento con i relativi allegati tra cui il Piano Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 2020, di cui all'art. 8 del DPR 27/04/1999 n. 158, predisposto dal gestore SORARIS SPA ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, con l'inclusa relazione, dal quale risulta che il costo complessivo del servizio per l'anno 2020 può prevedersi pari ad € 332.798,00 al netto di IVA;

VISTA la Relazione al Piano Tariffario servizio gestione rifiuti urbani 2020, come predisposta dal gestore SORARIS SPA, dalla quale risulta che per il calcolo della tariffa si deve fare riferimento al sistema normalizzato per la parte fissa e per la parte variabile al sistema puntuale facendo riferimento al totale dei litri conferiti;

PRESO ATTO che dalla Relazione di elaborazione delle tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2020 risulta quanto segue:

- la suddivisione dei costi attribuibili alla parte fissa e quelli attribuibili alla parte variabile è la seguente:

parte fissa € 116.511,00 pari al 35%

parte variabile € 216.287,00 pari al 65%

RITENUTO, per la parte calcolata con metodo normalizzato, di adottare i coefficienti di produttività specifica di rifiuto (coefficiente  $K_a$  per le utenze domestiche e coefficiente  $K_c$  per utenze non domestiche), previsti dalle tabelle indicate al DPR 27.04.1999 n 158 recante le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, come risultanti dalla Relazione di elaborazione delle tariffe servizio gestione rifiuti urbani 2020;

VISTE le riduzioni previste dagli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti;

VISTA la necessità di provvedere alla determinazione della tariffa al fine di assicurare la copertura integrale dei costi ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che per la parte variabile, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, il Comune di Montecchio Precalcino mantiene, per garantire una continuità nel metodo di quantificazione in base ai previgenti sistemi TARSU, TARES e TARI, il sistema di misurazione dei rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze (artt. 5-6 del

DPR n. 158/99), integrato con un numero di svuotamenti minimi annui come segue da applicare in fase di emissione del ruolo fisso:

a)per le sole utenze domestiche, rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare, confermato rispetto all'anno 2019:

n. 1 componente	n. 2 svuotamenti minimi – pari a litri 240
n. 2 componenti	n. 3 svuotamenti minimi – pari a litri 360
n. 3 componenti	n. 4 svuotamenti minimi – pari a litri 480
n. 4 componenti	n. 5 svuotamenti minimi – pari a litri 600
n. 5 componenti	n. 6 svuotamenti minimi – pari a litri 720
n. 6 e più componenti	n. 7 svuotamenti minimi – pari a litri 840
2e case e altre utenze	n. “0” svuotamenti minimi

DATO ATTO altresì, che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come stabilito con Decreto del Presidente della Provincia;

Visto l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Preso atto delle *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013”* pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

VISTO l'art. 1 comma 169 della L. n. 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

CONSIDERATA la scadenza del 30/09/2020 per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva servizio rifiuti;

#### Discussione

Il Sindaco illustra l'argomento.

Il Consigliere Pobbe relaziona: il Comune è a tariffa. Tale tariffa si articola in parte fissa e in parte variabile. Quest'anno c'è stato un aumento delle tariffe per vari motivi,

principalmente di natura normativa e di quantità di litri raccolti. Dal 2019 infatti, ARERA ha reso obbligatori determinati criteri di calcolo.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore 3 e Responsabile del Settore 2 e contabile del Responsabile del Settore 2, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012 e di legittimità del Vice Segretario Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano per il provvedimento,

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano per l'immediata eseguibilità,

## **D E L I B E R A**

1-di considerare la premessa narrativa parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;

2-di approvare, con efficacia dal 01/01/2020, la seguente documentazione allegata al presente provvedimento:

-Relazione Accompagnamento Enti con i relativi allegati tra cui il Piano Economico Finanziario 2020 e la Relazione modello gestionale e qualità servizio di gestione rifiuti urbani (allegato B)

-Relazione Tariffe (allegato C);

3- di determinare dall'01/01/2020, per la tariffa TARI i seguenti importi (al netto di IVA):

3.a): UTENZE DOMESTICHE - tariffa rifiuti – PARTE FISSA (euro/mq anno):

<b>Numero Componenti</b>	<b>TARIFFA FISSA (€/mq.)</b>
1	<b>0,135513</b>
2	<b>0,227469</b>
3	<b>0,254087</b>
4	<b>0,275866</b>
5	<b>0,297645</b>
6 e oltre	<b>0,314584</b>
2e case e altre utenze	<b>0,135513</b>

3.b): UTENZE NON DOMESTICHE - tariffa rifiuti – PARTE FISSA (euro/mq anno):

<b>Codice</b>	<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>TARIFFA FISSA</b>
---------------	------------------------------	----------------------

Categoria		(€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>0,219816</b>
2	Cinematografi e teatri	<b>0,150614</b>
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	<b>0,227957</b>
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	<b>0,333794</b>
5	Stabilimenti balneari	<b>0,207604</b>
6	Esposizioni, autosaloni	<b>0,175038</b>
7	Alberghi con ristorante	<b>0,578034</b>
8	Alberghi senza ristorante	<b>0,415207</b>
9	Case di cura e riposo	<b>0,459984</b>
10	Ospedali	<b>0,480338</b>
11	Uffici, agenzie	<b>0,236098</b>
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	<b>0,236098</b>
13	Negozi abb., calzature, libreria, cartol.,ferram. e altri beni durevoli	<b>0,488479</b>
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>0,594316</b>
15	Neg.part: filatel., tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	<b>0,293087</b>
16	Banchi di mercato beni durevoli	<b>0,586175</b>
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<b>0,525115</b>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric.	<b>0,378571</b>
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>0,508832</b>
20	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0,264593</b>

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0,333794</b>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<b>3,093701</b>
23	Mense, birrerie, amburgherie	<b>2,540091</b>
24	Bar, caffè, pasticceria	<b>2,088248</b>
25	Supermercato, pane e pasta, macel., salumi e formaggi, generi alim.	<b>0,972888</b>
26	Plurilizenze alimentari e/o miste	<b>0,846697</b>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<b>3,757218</b>
28	Ipermercati di generi misti	<b>0,875192</b>
29	Banchi di mercato generi alimentari	<b>2,120813</b>
30	Discoteche, night club	<b>0,602458</b>

3c): Tariffa Rifiuti – PARTE VARIABILE, per tutte le categorie di utenza, (euro/litro) **0,055379;**

La quantità di rifiuti prodotta dalla singola utenza domestica e non domestica, utile per il calcolo della parte variabile della tariffa, viene misurata tramite il conteggio del numero degli svuotamenti dei contenitori a consuntivo ed il numero dei litri considerando pieno il singolo contenitore ad ogni svuotamento. Tale numero viene rilevato mediante lettura di un sistema di identificazione elettronica inserito nei contenitori del rifiuto secco non riciclabile assegnati al singolo utente.

Il costo unitario di parte variabile viene calcolato dividendo la parte variabile complessiva per il numero di litri complessivo.

Per l'anno 2020 per le utenze domestiche si confermano i seguenti svuotamenti minimi:

n. 1 componente	n. 2 svuotamenti minimi – pari a litri 240
n. 2 componenti	n. 3 svuotamenti minimi – pari a litri 360
n. 3 componenti	n. 4 svuotamenti minimi – pari a litri 480
n. 4 componenti	n. 5 svuotamenti minimi – pari a litri 600
n. 5 componenti	n. 6 svuotamenti minimi – pari a litri 720
n. 6 e più componenti	n. 7 svuotamenti minimi – pari a litri 840
2e case e altre utenze	n. “0” svuotamenti minimi

3d): di istituire, per le utenze domestiche, una quota umido che non verrà applicata per chi effettua il compostaggio (utenti censiti) in applicazione alla normativa vigente:

n. 1 componente e seconde case/altre utenze € 14,27

n. 2 componenti	€ 25,68
n. 3 componenti	€ 32,82
n. 4 componenti	€ 42,80
n. 5 componenti	€ 45,66
n. 6 e più componenti	€ 48,51

3e): di istituire, per le utenze non domestiche, le seguenti tariffe:

-Tariffa puntuale della frazione umida è €/litro 0,071501

-Altre tariffe su richiesta di grandi utenze:

Tipologia contenitore	Minimi	Costo a svuotamento	Costo Totale
Bidone lt. 120 secco	0	€ 6,65	€ 0,00
Bidone lt. 240 secco	0	€ 13,29	€ 0,00
Cassonetto lt. 1300 secco	20	€ 71,99	€ 1.439,87
Cassonetto lt. 1500 secco	20	€ 83,07	€ 1.661,38
Bidone lt. 120 umido	0	€ 8,58	€ 0,00
Bidone lt. 240 umido	0	€ 17,16	€ 0,00
Bidone lt. 120 carta/vetro/multimateriale	0	€ 2,00	€ 0,00
Bidone lt. 240 carta/vetro/multimateriale	0	€ 2,50	€ 0,00
Cassonetto lt. 1500 carta/multimateriale	20	€ 9,00	€ 180,00
Campana lt. 3000 carta/vetro	20	€ 12,00	€ 240,00
Vasca lt. 6000 carta	20	€ 18,00	€ 360,00
Container lt. 27000 carta/vetro/multimateriale	20	€ 40,00	€ 800,00

4) di dare atto che il Responsabile del Settore 2° provvederà ad inserire sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente delibera, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

5) di inviare copia della documentazione prevista dalla normativa vigente ad ARERA;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di permettere alla società partecipata SORARIS di procedere con gli adempimenti di competenza.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Parisotto Fabrizio

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Strazzabosco Sabrina

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*